

INTERROGAZIONE

(risposta scritta)

N. 1664 - Interventi in merito al bando indetto dal Consorzio Autostrade siciliane per il servizio antincendio.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha indetto in data 01.06.2020, con bando inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il 17 giugno 2020, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, avente per oggetto l'aggiudicazione del 'Servizio di presidio antincendio, con impiego di personale qualificato, ex legge 609/96, e di mezzi idonei per lo spegnimento incendio: misure compensative nelle gallerie della Rete TEN, D.lgs. 264/2006, A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo' - CIG 8316864D47 - CUP BG49J20000090005', l'importo complessivo del servizio di presidio antincendio, per una durata di un anno, è stato fissato in euro euro 8.771.814,05, rinnovabile fino ad ulteriori dodici mesi per lo stesso importo; il termine di scadenza delle offerte è stato stabilito al 31 luglio 2020;

l'esigenza del servizio, come indicato nella stessa documentazione di gara, nasce nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 264/2006, quale misura compensativa transitoria prevista dal Consorzio Autostrade, in linea con quanto espresso dalla Commissione Permanente per le Gallerie, con delibere del 30.12.2019 prot. n. 11328 e successiva del 06.02.2020 prot.1446, relativamente all'istituzione di un servizio di presidio antincendio per n. 40 gallerie presenti nelle tratte CT - ME e ME - PA; il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice appalti;

ciò che allerta e preoccupa è il combinato disposto tra l'importo elevato che sembra posto a base d'asta per i servizi richiesti ed i rigidissimi requisiti di partecipazione alla gara stessa;

considerato che:

in merito all'importo determinato dal Consorzio per i servizi posti in gara, risulterebbe agli appellanti che lo stesso Consorzio abbia recentemente siglato una convenzione con la Direzione Regionale VV.F. Sicilia per lo svolgimento del servizio di sorveglianza antincendio da parte da parte di uomini e mezzi dei VVF, per 6 mesi + 6 mesi e nelle more dell'aggiudicazione della gara, per un importo di circa 3 milioni di euro + 3 milioni di

euro complessivi (6 milioni per un anno contro gli 8,8 circa posti a base d'asta). Se si considera inoltre che la convenzione prevederebbe 6 presidi di 5 unità h 24 con idonei mezzi, contro i 6 presidi di 3 unità h24 della gara reso con mezzi di prestazioni inferiori, si giungerebbe ad un importo euro/ora per la convenzione di circa 23 euro/ora contro i circa 56 euro/ora stimati nella gara. Ovvero si arriverebbe al paradosso che il servizio svolto dal Corpo nazionale dei VVF (ente statale specializzato nel soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi) costerebbe oltre la metà di quello posto a base d'asta eseguibile da soggetti privati specializzati ma certamente meno efficaci dei VVF;

in merito ai requisiti di partecipazione alla gara, gli stessi richiedono un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il 40 % dell'importo complessivo IVA esclusa, pari quindi a circa 3,5 milioni di euro su base annua; il settore di attività inteso dal Consorzio, come si legge dal disciplinare è quello relativo ai 'servizi di sorveglianza e prevenzione incendi resi nell'ambito di infrastrutture stradali e/o gallerie, opere di notevole importanza costruttiva'; inoltre il Disciplinare, sembrerebbe contribuire ancor di più ad aumentare la rigidità dei requisiti, richiedendo il possesso delle norme ISO 9001 e OHSAS18001, aventi per oggetto proprio lo specifico

settore del 'servizio di sorveglianza e vigilanza antincendio in ambito stradale';

parrebbe in siffatto modo individuare un 'settore di attività' di fatto inesistente o quasi, in quanto dal punto di vista tecnico e di qualificazione, il settore d'attività sarebbe piuttosto quello dei servizi di sorveglianza e prevenzione incendi nella loro generalità. I servizi posti a gara sarebbero, infatti, del tutto analoghi e richiederebbero competenze e qualificazioni del personale analoghe a quelle necessarie per lo svolgimento di simili servizi presso altre strutture quali ospedali, terminal aeroportuali, teatri, stazioni ferroviarie, etc., non ravvisandosi all'interno di tale categoria (quella dei servizi antincendio) una sottocategoria giustificabile con il riferimento a specifici requisiti per lo svolgimento dei servizi presso infrastrutture stradali;

infatti, le attività di prevenzione incendi mirerebbero a limitare il livello di rischio, le stesse vengono svolte con l'ausilio di mezzi e di personale in possesso di formazione, capacità e competenze del tutto analoghe, a prescindere dal luogo ove tale attività venga svolta;

basterebbe infatti un confronto tra i capitolati di gara relativi a servizi da svolgersi presso strutture ospedaliere, terminal aeroportuali,

stazioni, metro, etc e la gara in questione, per rendersi agevolmente conto che trattasi di attività del tutto analoghe: le attività principali richieste sono sempre quelle di presidio e vigilanza antincendio, nonché di segnalazione e primo intervento in caso di necessità;

tuttavia, così facendo, l'Amministrazione sembrerebbe aver ristretto oltremodo il perimetro dei requisiti di partecipazione alla gara de qua;

la presenza di requisiti così restrittivi, possa limitare la partecipazione alla procedura di gara, si rischia di affidare la stessa alla presenza di 1 o 2 competitor al massimo, i quali peraltro potrebbero essere anche tentati ad una partecipazione congiunta in ATI, con ribassi risibili e con grave nocumento alle casse dell'Ente e di conseguenza della Regione, in barba ai principi di massima concorrenza;

a ciò va aggiunto inoltre che, oltre ai requisiti restrittivi presenti, lo stesso criterio dell'offerta con l'attribuzione di ben 30 punti tecnici (su 60 complessivi) in base a requisiti soggettivi di esperienza dell'operatore e del personale dello stesso presso infrastrutture stradali, potrebbe fortemente penalizzare gli operatori economici che pur possedendo competenze in ambito antincendio, non potrebbero però vantare tale stessa esperienza;

atteso che:

risulterebbe, infine, agli interroganti - da una seppur veloce verifica che chiediamo di approfondire - che le uniche società in possesso dei siffatti requisiti, sarebbero la società Gruppo Servizi Associati SpA con sede a Roma e la società OK GOL con sede a Susa; la prima società, la Gruppo Servizi Associati, avrebbe maturato tali requisiti in qualità di interlocutore unico di Autostrade per l'Italia per conto della quale gestirebbe i servizi antincendio presso tutte le reti autostradali in concessione ad ASPI, con necessità di misure compensative in gallerie; la seconda società, la Ok GOL, è una società in - 'house' partecipata al 100% dalla Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus (SITAF SpA), quest'ultima a sua volta concessionaria dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del traforo del Frejus. La SITAF SpA, peraltro, sarebbe anche controllata dalla stessa ANAS, proprietaria della rete autostradale siciliana;

la situazione sopra descritta provocherebbe, qualora si palesasse con le medesime modalità nella gara del CAS oggetto della presente interrogazione un grave nocumento per la collettività, per gli utenti delle autostrade siciliane nonché per la casse della Regione siciliana e dello stesso CAS, che si troverebbe conseguentemente a svolgere una

gara in assenza di reale concorrenza, con le inevitabili ricadute in termini di prezzo elevato e qualità mediocre del servizio;

per sapere:

la congruità dell'importo a base d'asta della gara, che parrebbe eccessivo, anche alla luce della convenzione stipulata dal Consorzio con la Direzione Regionale dei VVF;

valutata la limitata concorrenzialità alla luce delle perplessità sopra evidenziate, con il conseguente rischio di veder svolgere una gara, appunto, in assenza di reale concorrenza, alla luce dell'importo della gara vicino ai 9 milioni di euro/anno, fra i più alti a livello nazionale nell'ambito dei servizi di sorveglianza antincendio; se si intenda valutare la possibile revoca in autotutela della gara medesima in modo da scongiurare le criticità segnalate.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

(23 luglio 2020)

DIPASQUALE - CRACOLICI - GUCCIARDI

LUPO - ARANCIO - BARBAGALLO

CATANZARO